



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERNINI, FLORIS, MALAN, BERARDI, PAGANO, BARACHINI, PAPATHEU, MINUTO, TIRABOSCHI, MASINI, PEROSINO, VITALI, TESTOR, FERRO, STABILE, DAL MAS, MANGIALAVORI, SCHIFANI, BARBONI, ROSSI, MALLEGNI, GALLIANI, GALLONE, TOFFANIN, CRAXI, LONARDO, SCIASCIA e AIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2018

Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli

ONOREVOLI SENATORI. – Sono in costante aumento gli italiani che versano in stato di difficoltà economica a causa della grave e perdurante crisi finanziaria, e che, conseguentemente, non riescono ad onorare i propri tributi nei confronti dello Stato. In tale stato di disagio diffuso, molti operatori economici privilegiano il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e rinviando il pagamento delle imposte a momenti successivi. Purtroppo, accade sovente che questi tardino ad arrivare e sopraggiunge, per contro, il fallimento delle imprese.

Sui contribuenti in crisi di liquidità sono, pertanto, meccanicamente ammassati ruoli esattoriali tali da travolgerli senza alcuna possibilità di riscatto.

Ebbene, a fronte di una lacerante crisi dei mercati e dei cittadini, lo Stato risponde limitandosi a raddoppiare il debito fiscale in capo al contribuente in difficoltà e somma legittimamente al tributo insoluto le sanzioni, gli interessi e l'aggio, moltiplicando così il proprio credito.

Si profilano, di conseguenza, nuove iscrizioni a ruolo e la necessità di chiedere ulteriori rateazioni con relativo aggravio mensile. Lo *status* di debitore d'imposta del contribuente si sovraccarica di periodo in periodo dando vita ad un circolo vizioso, talvolta fatale per l'impresa, talvolta fatale per l'imprenditore, ma nel lungo periodo rischia di essere fatale per lo Stato.

In materia di rateizzazione il cosiddetto «Decreto del fare» – decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha esteso da 72 a 120 mesi la durata massima dei piani di ammortamento per aiutare i

contribuenti in gravi e comprovate difficoltà finanziarie.

Il decreto legislativo n. 159 del 2015 recante «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 11 marzo 2014, n. 23», ha abbassato da 8 a 5 il numero di rate non pagate che condizionano la decadenza dal beneficio, consentendo di accedere a un nuovo piano di rateazione anche ove si sia già decaduti dal precedente, a specifiche condizioni.

Il decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» – oltre a disporre dal 1° luglio 2017 lo scioglimento di Equitalia (ad eccezione di Equitalia Giustizia) e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze – ha previsto, all'articolo 6, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, mediante il pagamento delle sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione, senza il pagamento di sanzioni, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento agevolato è comunque dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017, con l'obbligo però di versamento, nell'anno 2017, del 70 per cento delle somme complessivamente dovute e del restante 30 per cento nell'anno 2018, ed è effettuato, per l'importo da ver-

sare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di 3 nel 2017 e di 2 nel 2018.

Da ultimo, il decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», ha introdotto nuove disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi fiscali:

disponendo la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti disciplinata dal su richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016;

consentendo di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016;

consentendo di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio.

La rateizzazione terminale dei debiti fiscali è il tratto distintivo del «fisco della crisi». I vari interventi su tale materia, sopra indicati, non hanno risolto tuttora i problemi dei numerosi cittadini vessati dal fisco, in quanto poche rate giungeranno a regolare compimento e la maggior parte dei contribuenti è destinato a decadere dalle rateizzazioni in corso.

La situazione è al collasso. Le somme iscritte a ruolo complessivamente a carico dell'agente della riscossione, al 28 febbraio 2015, ammontavano a 682,2 miliardi di euro. Il dato precedente, risalente al 25 giugno 2013, indicava ruoli non incassati per 527 miliardi di euro. In meno di un biennio, la massa di crediti dello Stato per ruoli è salita di oltre 150 miliardi di euro, ma 580,2

miliardi di essi sono da considerare prudenzialmente inesigibili ed il loro recupero risulta incerto. Secondo i dati forniti dall'allora presidente e amministratore delegato di Equitalia Ernesto Maria Ruffini, ora direttore dell'Agenzia delle entrate, durante l'audizione davanti alla Commissione Finanze della Camera il 6 aprile 2017, l'ammontare del carico fiscale, a tale data, affidato all'agenzia ammontava a 817 miliardi di euro, ma la cifra su cui le azioni di recupero potevano ragionevolmente avere più efficacia, ammontava a soli 51,9 miliardi, poco più del 6 per cento totale. Oltre il 75 per cento della rimanenza, 459,2 miliardi, si riferiva a contribuenti rispetto ai quali Equitalia aveva già tentato invano azioni di riscossione.

Risulta, quindi, improcrastinabile un intervento volto a prevenire ulteriori danni alle finanze pubbliche.

A suddetti propositi, il presente disegno di legge si prefigge lo scopo, attraverso la previsione del pagamento straordinario a «saldo e stralcio» delle somme iscritte nei ruoli, di fornire al contribuente in crisi una conveniente soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato.

Tale provvedimento consente all'erario di incassare, almeno in parte, somme che rischiano concretamente di essere completamente perdute e concorre a porre fine a quel circolo vizioso della povertà che deriva dalla concomitanza di ruoli insostenibili e nuove imposte correnti in capo al contribuente: darebbe certezza e speranza al Paese, ai contribuenti ed alle imprese.

Il presente disegno di legge è composto da 8 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge, ovvero di proporre al contribuente in condizione di grave o momentanea difficoltà finanziaria, da parte dell'agente della riscossione, una valida soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dell'erario, mentre all'articolo 2 vengono definite le posizioni di grave e momentanea difficoltà finanziaria.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, disposizioni riguardanti la proposta di definizione del debito e i contenuti dell'istanza di definizione a saldo e stralcio. L'articolo 4 specifica che la proposta di definizione debba riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore del disegno di legge.

L'articolo 5 disciplina le modalità di versamento dilazionato di importi a saldo e stralcio.

L'articolo 6 prevede la comunicazione da effettuare annualmente, alla Ragioneria generale dello Stato, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva.

L'articolo 7 disciplina l'attuazione del disegno di legge, prevedendo l'emanazione di una circolare da parte dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS.

L'articolo 8 reca l'entrata in vigore che avverrà il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a fornire al contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria, come definite all'articolo 2, apposite modalità per la definizione agevolata del proprio debito iscritto a ruolo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente legge si intende per:

a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;

b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

Art. 3.

(Proposta di definizione del debito)

1. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione

propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

3. La proposta di cui al comma 1 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 1 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

5. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

Art. 4.

(Contenuti della proposta di definizione a saldo e stralcio)

1. La proposta di definizione di cui all'articolo 3 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La proposta di definizione di cui all'articolo 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

3. La proposta di definizione di cui all'articolo 3, per quanto concerne il contribuente

che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

Art. 5.

(Modalità di versamento dilazionato di importi a saldo e stralcio)

1. Per il versamento degli importi a saldo di cui all'articolo 4, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dell'articolo 3.

2. Per il versamento degli importi a saldo di cui all'articolo 4, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dell'articolo 3.

Art. 6.

(Comunicazioni alla Ragioneria generale dello Stato)

1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui all'articolo 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

Art. 7.

(Disciplina di attuazione)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con circolare dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’INPS, sono disciplinati i criteri per l’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.